

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13

Adunanza 24 marzo 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OZEGNA - PRIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 334 – 12616/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CINZIA CONDELLO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Ozegna:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di Revisione Generale al P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 26-161 del 30 maggio 2005;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 5 del 5 febbraio 2009, il Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 13/02/2009 (pervenuto il 16/02/09), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 028/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 988 abitanti nel 1971, 1.104 abitanti del 1981; 1.157 abitanti nel 1991 e 1.151 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico costante nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale: 536 ettari di pianura, che presentano pendenze inferiori ai 5°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 154 ettari appartengono alla Classe I[^] e 250 appartengono alla Classe II[^], complessivamente rappresentano il 75% del territorio co-

munale. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 19 ettari;

- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito “*Area Rivarolo Canavese*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.);
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal P.T.C. come centro turistico e come centro storico di *interesse provinciale*;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 51 di Ciconio, n. 52 di Ozegna, n. 53 di San Giorgio Canavese e n. 222 di Castellamonte;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Malesina, il cui corso è compreso nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d’acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 64 ettari del territorio comunale come inondabili con un tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
 - il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l’inserimento di una porzione di 90 ettari del territorio comunale in fascia B; (per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone ad oltre tre anni dalla approvazione del Piano, la riorganizzazione di alcuni ambiti residenziali e di tratti viari previsti dallo strumento urbanistico vigente, alla luce anche del considerevole incremento demografico degli ultimi anni (+ n. 60 ab. dal 2004), con la finalità di riconsiderare talune previsioni e definire ulteriori contenute e mirate possibilità di sviluppo insediativo, recependo le necessità espresse dall’Amministrazione Comunale, soprattutto per quanto attiene i progetti di pubblica utilità, dall’Ufficio Tecnico e dalla Commissione Edilizia ed altre ancora dai privati, a seguito di pubblica consultazione.

Le modifiche possono essere sinteticamente elencate come segue:

- viabilità e servizi pubblici;
- insediamenti residenziali del quadrante nord;
- insediamenti residenziali del quadrante ovest;
- insediamenti residenziali del quadrante sud;
- insediamenti residenziali del quadrante est;
- aree per attività produttive;
- variazioni alle Norme di attuazione;
- disciplina al commercio al dettaglio in sede fissa, con l’individuazione di un Ad-densamento Storico Rilevante “A1”;

La documentazione allegata contiene la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), la compatibilità con il P.T.C. e alla normativa regionale in materia commerciale. Verifica altresì la coerenza degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica, il rischio idrogeologico, la compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 L.R. 40/98 e riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/04/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 12/03/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

- 1) di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Ozegna, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 5 febbraio 2009, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
- 2) di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

- 3) di trasmettere al Comune di Ozegna la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta